

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4842

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AMATO CARLO, BARBALACE, SAVINO, IOSSA, MASTRANTUONO, D'ADDARIO, REINA, PRINCIPE, ZAVETTIERI, MUNDO, PIERMARTINI, MACCHERONI, BUFFONI, CARDETTI, NOCI, ORCIARI, POLVERARI, RENZULLI, CAPACCI

Presentata il 24 maggio 1990

Norme per l'adeguamento automatico e per la perequazione delle pensioni dei dipendenti e dirigenti del settore pubblico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge propone una nuova normativa per l'adeguamento automatico alla dinamica retributiva delle pensioni dei dipendenti e dei dirigenti del settore pubblico.

La nuova norma individua criteri particolarmente semplificati attraverso i quali operare tale adeguamento, che viene realizzato nell'ambito degli stessi contratti collettivi di lavoro o dei provvedimenti legislativi che attribuiscono miglioramenti economici alle categorie escluse dalla contrattazione sindacale.

Occorre infatti, a fronte della complessità e frammentazione in casi particolari dei trattamenti pensionistici, realizzare

un meccanismo legislativo che tenda a far percepire un trattamento pensionistico analogo a quello del personale in attività.

Tale esigenza assumerà infatti negli anni futuri nuove motivazioni connesse con l'auspicata maggiore efficienza del settore delle retribuzioni, a fronte di una accresciuta produttività.

Ciò potrà produrre, in assenza di provvedimenti adeguati, nuove sperequazioni fra i trattamenti pensionistici erogati negli anni settanta e ottanta e quelli che verranno corrisposti negli anni novanta.

Inoltre, l'ammodernamento del settore pubblico implicherà processi di riqualificazione del personale dipendente e diri-

gente, rispetto al quale occorre individuare meccanismi di tutela che evitino, oltre le conosciute pensioni d'annata, nuove pensioni datate sotto l'aspetto delle qualifiche.

A partire dall'affermazione dei suddetti diritti, la proposta di legge individua il meccanismo per l'adeguamento automatico delle pensioni alle retribuzioni, detta le norme per corrispondere i benefici, impegna le amministrazioni e le direzioni del tesoro preposte all'erogazione delle pensioni ad aggiornarle periodicamente.

A differenza di altre numerose norme legislative promulgate negli anni passati riguardo a questa materia, la presente proposta non enumera i vari specifici casi nei quali si articola la materia pensionistica del pubblico impiego.

Si è cercato, infatti, di predisporre norme di validità generale (per le varie categorie e comparti) e di ampia applicazione temporale.

I provvedimenti tendenti ad aggiornare specifici trattamenti pensionistici, pur validi nell'eliminare la specifica sperequazione, non risolvono tuttavia il problema di evitare il formarsi di nuove sperequazioni.

Si è voluto allora porre l'anno 1990 quale base per la perequazione di tutte le pensioni, impegnando le amministrazioni erogatrici a riliquidarle sulla base delle attuali normative retributive, equiparando i trattamenti pensionistici in atto a quelli spettanti oggi ai pari grado cessati dal servizio sulla base dei contratti collettivi e dei provvedimenti legislativi in vigore.

Questa soluzione, che può apparire semplicistica, è tuttavia analoga, in termini di risultati, ad altre procedure che, partendo dalle particolari condizioni pensionistiche di ciascun comparto e, nell'ambito di questi, per ciascun gruppo temporale formatosi in occasione della concessione di benefici economici sperequativi, si proponga di incrementare gli importi fino ad equipararli a quelli più recenti.

Una simile soluzione è infatti complessa e rischia di innescare meccanismi

sociali emarginanti, che considerano l'individuo non per ciò che egli è oggi bensì per quello che allora (al momento della pensione) egli era.

Assume maggior significato un provvedimento di ampia valenza sociale che affermi nel presente il diritto all'equiparazione e perciò modifichi il passato e lo renda tale.

Si è pertanto posta in evidenza l'importanza che ciascun interessato possa conoscere l'equiparazione della sua qualifica con le nuove qualifiche e livelli ed i loro importi pensionistici aggiornati.

Sarebbe auspicabile che, in sede contrattuale, venissero progressivamente superate le differenze tra comparto e comparto del settore pubblico sulla base di una uniforme efficienza produttiva, al fine di incentivare il dibattito e l'attenzione sulle dinamiche professionali ed operative.

Gli articoli 1, 2 e 3 della presente proposta di legge riguardano i soggetti cui essa si riferisce ed i diritti loro riconosciuti. In particolare l'articolo 2 afferma il diritto all'equiparazione del trattamento pensionistico, indipendentemente dall'anno in cui il soggetto ha lasciato il servizio.

L'articolo 3 garantisce invece che eventuali modifiche, soppressioni o modificazioni del livello o della qualifica o del grado che intervengano con nuovi contratti o provvedimenti legislativi non risultino penalizzanti per il pensionato posto in quiescenza negli anni precedenti.

L'articolo 4 riguarda i benefici economici che devono essere previsti nei contratti collettivi di lavoro e nei provvedimenti legislativi mediante i quali si attua la dinamica retributiva.

In sostanza i principi affermati nei primi articoli trovano concreta attuazione nel legame tra aumenti retributivi e miglioramenti della base pensionabile attribuiti o concessi al personale in attività e la loro automatica estensione ai trattamenti pensionistici.

L'automatismo è tuttavia mediato dalla definizione di indici di incremento percentuali per la rivalutazione periodica

delle pensioni che dunque risulteranno concordati, in sede contrattuale, con le rappresentanze sindacali del settore.

Il comma 4 dello stesso articolo 4 corrisponde ai pensionati, a partire dal 1° gennaio 1991, l'indennità integrativa speciale nella misura dell'80 per cento di quella spettante al personale in attività.

L'articolo 5 affronta le esigenze informative dei Ministri impegnati nella contrattazione sindacale prevedendo che, sulla base di una loro informativa, le amministrazioni e le direzioni che hanno in carico le pensioni, forniscano rapidamente, ai suddetti Ministri, le stime degli oneri a carico dello Stato derivanti dall'estensione dei benefici contrattuali ai trattamenti pensionistici.

L'articolo 6 definisce le norme attinenti l'erogazione dei miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali o provvedimenti legislativi di analogo valore.

Il comma 1 prevede che tali miglioramenti siano corrisposti nel periodo di validità, generalmente tre anni, del contratto; viene altresì indicata la necessità di includere nel testo dell'accordo contrattuale le norme inerenti alle modalità della corresponsione.

Il comma 2 afferma, in deroga a quanto indicato nel comma 1, che i soggetti che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età, hanno diritto a percepire il miglioramento in due rate semestrali corrisposte entro l'anno successivo alla stipula del contratto.

L'articolo 7 entra nel merito del meccanismo automatico di adeguamento delle pensioni alle retribuzioni.

Il comma 1 specifica che eventuali modifiche o soppressioni di qualifiche e gradi vanno equiparate entro trenta giorni dalle amministrazioni e direzioni che hanno in carico le partite di pensione.

Il comma 2, impegna dette amministrazioni e direzioni ad aggiornare periodicamente, sulla base dei nuovi contratti di lavoro o nuovi provvedimenti legislativi, gli importi inerenti al trattamento economico di ciascuna qualifica e sulla base degli anni di contribuzione.

Il comma 3 indica le modalità per corrispondere detti miglioramenti agli interessati.

L'articolo 8, comma 1, avvalendosi della normativa definita nei precedenti articoli, regola la perequazione dei trattamenti pensionistici in atto e impegna le amministrazioni e le direzioni che hanno in carico dette pensioni ad aggiornarle sulla base dei criteri e delle modalità indicate negli articoli 6 e 7. La norma è di particolare significato in quanto viene a sanare le molteplici situazioni sperequative tra le pensioni erogate nel corso degli anni passati, cui svariate leggi hanno concesso benefici, a volte parziali, o riferiti a specifiche categorie o di dipendenti o di dirigenti.

Il comma 2 azzerà la situazione in quanto, avendo legato il trattamento pensionistico alle normative contrattuali in vigore, si corrispondono miglioramenti economici non sperequativi; il comma in questione precisa dunque che tali miglioramenti sostituiscono quelli calcolati sulla base della legislazione antecedente la presente proposta di legge.

L'articolo 9 precisa che le normative sopra citate vengono abrogate dal momento in cui i miglioramenti economici previsti dalla presente legge vengono effettivamente corrisposti.

L'articolo 10 stanziava complessivamente lire 1.100 miliardi per la copertura finanziaria degli oneri derivanti, ai sensi del citato articolo 8, per equiparare le pensioni dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato e per i soggetti ad essi equiparati o collegati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Destinatari).

1. La presente legge disciplina il trattamento pensionistico dei dipendenti e dirigenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato e dei soggetti a questi equiparati o collegati.

ART. 2.

(Trattamento pensionistico).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio, hanno diritto ad un trattamento pensionistico analogo a quello valevole per i lavoratori e per i dirigenti in attività nello stesso comparto e di grado equivalente.

ART. 3.

(Equiparazione normativa dei pensionati).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che usufruiscono del trattamento pensionistico, hanno altresì diritto, qualora una nuova normativa abolisca o modifichi la classificazione inerente alla qualifica, all'attribuzione del livello o del grado lavorativo o dirigenziale sulla base del quale è stato calcolato il loro trattamento pensionistico, all'equiparazione del loro livello, qualifica o grado soppresso con altro previsto nella nuova classificazione, senza peggioramento del trattamento pensionistico percepito.

ART. 4.

(Miglioramenti economici).

1. I contratti collettivi di lavoro ed i provvedimenti legislativi mediante i quali

le amministrazioni del settore pubblico concedono ai propri dirigenti e dipendenti miglioramenti economici, debbono prevedere gli incrementi percentuali delle pensioni già in atto al fine di adeguarle a quelle previste dai nuovi contratti o provvedimenti legislativi.

2. Qualora i contratti ed i provvedimenti di cui al comma 1 prevedano l'inclusione nella base pensionabile di emolumenti precedentemente esclusi, detti miglioramenti si intendono estesi alle pensioni già in godimento.

3. I contratti ed i provvedimenti legislativi di cui al presente articolo debbono altresì garantire i diritti previsti dall'articolo 3.

4. A partire dal 1° gennaio 1991 l'indennità integrativa speciale spettante ai pensionati è corrisposta nella misura dell'ottanta per cento di quella spettante al personale in attività, con le eventuali riduzioni previste dalle norme vigenti.

5. Ai fini della presente legge, sono considerati benefici economici anche i miglioramenti inerenti a nuovi istituti contrattuali o particolari indennità, accordati, o sottoscritti in sede contrattuale, per i dipendenti ed i dirigenti in attività.

ART. 5.

(Informativa dei Ministri).

1. In occasione dei rinnovi contrattuali o dei provvedimenti legislativi inerenti miglioramenti economici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono ad informare le amministrazioni e le direzioni del tesoro che hanno in carico le partite di pensione dei soggetti di cui all'articolo 1, ai fini della stima dell'onere a carico dello Stato derivante dall'adeguamento delle pensioni in atto sulla base dei miglioramenti ipotizzati.

ART. 6.

(Applicazione dei benefici).

1. I miglioramenti economici di cui all'articolo 4. con l'esclusione del caso

previsto nel comma 2 del presente articolo, sono erogati nell'arco di tempo di durata dei contratti ovvero, qualora trattasi di provvedimenti legislativi, nel periodo di tempo coincidente con gli anni di finanziamento del provvedimento secondo le modalità previste negli stessi contratti e provvedimenti legislativi.

2. Per i soggetti che hanno superato l'ottantesimo anno di età i benefici economici previsti dall'articolo 4, sono applicati entro l'anno successivo alla stipula del contratto o dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo e vengono corrisposti in due rate semestrali.

ART. 7.

(Adeguamento automatico delle pensioni).

1. Le amministrazioni e le direzioni del tesoro che hanno in carico le partite di pensione dei soggetti di cui all'articolo 1, provvedono, ai sensi dell'articolo 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti recanti miglioramenti economici di cui all'articolo 4, ad equiparare i gradi e le qualifiche precedentemente utilizzate per classificare le pensioni ai gradi ed alle qualifiche in vigore ai sensi dell'ultimo contratto collettivo di lavoro o secondo la vigente normativa legislativa.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 calcolano periodicamente i nuovi importi delle pensioni, con riferimento agli incrementi delle retribuzioni previste ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, per ciascuna qualifica e grado ed in proporzione al numero di anni utili considerati per il calcolo pensionistico.

3. Le differenze tra gli importi delle pensioni così calcolati e quelli precedentemente erogati, sono corrisposte ai sensi dell'articolo 6.

ART. 8.

(Norme transitorie).

1. Le pensioni dei soggetti di cui all'articolo 1 sono aggiornate e riliquidate, secondo le modalità ed i criteri previsti rispettivamente dagli articoli 6 e 7 direttamente dalle amministrazioni e dalle direzioni del tesoro che hanno in carico le partite di pensione sulla base degli atti in loro possesso.

2. I miglioramenti economici conseguenti all'aggiornamento di cui al comma 1, sostituiscono quelli già calcolati sulla base delle norme in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Soppressione di trattamenti pensionistici preesistenti).

1. I miglioramenti dei trattamenti pensionistici ai fini della perequazione ed adeguamento alla dinamica retributiva vanno considerati soppressi a partire dal momento dell'erogazione dei miglioramenti economici previsti dalla presente legge.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 8, valutato in lire 1.100 miliardi per l'anno 1990, si fa fronte, quanto a lire 350 miliardi a valere sullo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544; e quanto a lire 750 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico e in quello privato ».

2. Per i successivi anni si fa fronte con appositi stanziamenti di bilancio.